Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 26 novembre 2026
(OR. en)

16007/26

Fascicolo interistituzionale: 2026/0138(COD)

TELECOM 564
CYBER 468
MI 1215
COMPET 1384
IA 319
CODEC 2201

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	10104/26 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del cloud e dell'IA) (Testo rilevante ai fini del SEE) - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

1. La Commissione ha adottato la **proposta di regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del cloud e dell'IA** (regolamento sullo sviluppo del cloud e dell'IA)[1] il 3 giugno 2026.

[1] Docc. 10104/26 + ADD 1.

2. Il regolamento sullo sviluppo del cloud e dell'IA, basato sugli articoli 114 e 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mira a far fronte alla disponibilità limitata e geograficamente concentrata di capacità di calcolo nell'UE e ai rischi associati alla dipendenza dal cloud e dall'IA forniti da fornitori non europei. Gli obiettivi specifici dell'iniziativa sono i seguenti: i) accrescere la capacità di calcolo e l'IA sviluppate e implementate nell'UE attraverso tecnologie cloud e di IA innovative e sostenibili; ii) garantire condizioni interessanti per l'implementazione di una capacità di calcolo sostenibile e innovativa nell'UE; iii) affrontare le preoccupazioni relative alla sovranità dei dati e alla continuità operativa del cloud e dell'IA; e iv) contribuire alla tutela dell'ordine pubblico rafforzando la resilienza dell'offerta di servizi di cloud computing, in particolare nel settore pubblico. La proposta mira a conseguire questi quattro obiettivi razionalizzando le condizioni per l'implementazione di centri dati in tutta l'UE, prestando particolare attenzione a strutture altamente sostenibili e innovative nella misura necessaria per la duplice transizione verde e digitale dell'UE; attuando un quadro unico a livello dell'UE per la valutazione della sovranità del cloud e dell'IA, mantenendo al contempo la maggior parte del mercato dell'UE aperta a partner che condividono gli stessi principi; e istituendo un quadro che consenta alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere decisioni di acquisto informate e di far leva sul proprio potere d'acquisto per ridurre le dipendenze esistenti. Insieme, tali misure dovrebbero contribuire a proteggere le applicazioni critiche e i dati sensibili e a sostenere lo sviluppo e la diffusione di tecnologie cloud e di IA avanzate in Europa.

3. La proposta, la cui adozione è auspicata per il quarto trimestre del 2027, figura tra gli obiettivi prioritari della tabella di marcia "Un'Europa, un mercato", firmata dal presidente della Repubblica di Cipro, in rappresentanza della presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea, dalla presidente del Parlamento europeo e dalla presidente della Commissione europea a margine della riunione informale dei capi di Stato o di governo tenutasi a Cipro il 24 aprile 2026.

4. In seno al Parlamento europeo, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) e la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) sono state entrambe designate come commissioni competenti, in linea con la procedura con le commissioni congiunte a norma dell'articolo 58. Sono stati nominati due correlatori: Diego SOLIER (gruppo dei Conservatori e Riformisti europei/ECR, Spagna) per ITRE e Reinier VAN LANSCHOT (Verdi/Alleanza libera europea, Paesi Bassi) per IMCO. Oltre alle due commissioni competenti di cui sopra, sono state nominate due commissioni competenti per parere, la commissione giuridica (JURI) e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE), con Sergey LAGODINSKY (Verdi/ALE, Germania) responsabile per il parere di JURI e Kristian VIGENIN (S&D, Bulgaria) responsabile per il parere di LIBE. Il Parlamento europeo prevede di adottare la sua posizione il 27 aprile 2027.

5. Sia il Comitato economico e sociale europeo che il Comitato europeo delle regioni sono stati consultati in merito alla proposta: richieste formali di parere sono state inviate a entrambe le istituzioni, rispettivamente il 17 e il 30 settembre 2026. Il Comitato economico e sociale europeo ha reso il suo parere sulla proposta il 23 settembre 2026[2], mentre il Comitato europeo delle regioni è stato invitato a formulare il suo parere entro la sessione plenaria del 2 e 3 dicembre 2026.

6. Il 29 luglio 2026 il Garante europeo della protezione dei dati ha emesso il suo parere sulla proposta[3].

II. STATO DEI LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

7. In sede di Consiglio, la proposta è stata assegnata al gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" (in appresso: gruppo TELECOM). L'esame della proposta è iniziato durante la presidenza cipriota con la presentazione della proposta da parte della Commissione al Comitato dei rappresentanti permanenti il 10 giugno 2026 e la prima presentazione del testo legislativo e della valutazione d'impatto in sede di gruppo TELECOM il 16 giugno 2026.

[2] SEC1043/2026.
[3] Parere del GEPD 14/2026.

8. La presidenza irlandese ha proseguito l'analisi del testo nel corso di quattro riunioni del gruppo TELECOM il 7 luglio, l'8 settembre, il 22 settembre e il 29 settembre e ha completato la prima lettura integrale della proposta. Inoltre, la presidenza irlandese ha organizzato due seminari online il 21 settembre 2026 e il 5 ottobre 2026, in occasione dei quali le delegazioni, compresi gli esperti delle capitali, hanno potuto sollevare questioni specifiche e chiedere ulteriori chiarimenti sul testo integrale della proposta direttamente alla Commissione. Dopo il primo seminario online, il 23 settembre la presidenza irlandese ha chiesto agli Stati membri di presentare i loro primi suggerimenti redazionali e le loro osservazioni scritte sul **pilastro 3 (Autonomia)**, che riguarda il titolo IV (articoli da 16 a 44) e gli allegati II e III della proposta. Sulla base dei contributi presentati dagli Stati membri, la presidenza irlandese ha elaborato il primo testo di compromesso parziale relativo alla proposta di regolamento sullo sviluppo del cloud e dell'IA, che riguardava il **pilastro 3** e che è stato presentato e discusso il 10 novembre 2026 in sede di gruppo TELECOM. Al tempo stesso, dopo il secondo seminario, il 5 ottobre 2026 la presidenza irlandese ha chiesto agli Stati membri di presentare suggerimenti redazionali e osservazioni sulle parti rimanenti del testo, ossia il **pilastro 1 (Attività di ricerca, sviluppo e implementazione per l'ecosistema del cloud e dell'IA)** e il **pilastro 2 (Capacità dei centri dati)**, oltre che sulle disposizioni generali e finali (articoli 1-15 e 44-48) e sull'allegato I. Sulla base dei contributi ricevuti dagli Stati membri, la presidenza irlandese ha elaborato la seconda parte del primo testo di compromesso riguardante **i pilastri 1 e 2**, presentato e discusso il 24 novembre 2026 in sede di gruppo TELECOM. **Con questa presentazione e discussione la presidenza irlandese ha completato il processo di elaborazione della prima proposta integrale di compromesso del Consiglio relativa al regolamento sullo sviluppo del cloud e dell'IA**. Nel frattempo gli Stati membri sono stati invitati a presentare la seconda serie di suggerimenti redazionali e osservazioni, sulla base dei quali la presidenza irlandese intende avviare i lavori sul secondo testo di compromesso in dicembre, partendo dal **pilastro 3 (Autonomia)**.

III. PRINCIPALI QUESTIONI AFFRONTATE NEL TESTO DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

9. Le principali questioni affrontate dalla presidenza irlandese nella prima parte della prima proposta di compromesso sul **pilastro 3 (Autonomia)** sono elencate di seguito.

a) **Processo di riconoscimento del livello di affidabilità dell'Unione** – La presidenza irlandese ha rielaborato le disposizioni pertinenti per rendere più chiaro il processo di riconoscimento dei servizi di cloud computing a specifici livelli di affidabilità dell'Unione e per razionalizzare la terminologia utilizzata per descrivere la procedura. Il potere conferito alla Commissione di modificare i criteri relativi ai livelli di affidabilità dell'Unione è stato reso più restrittivo, così da creare un'eccezione per quanto riguarda determinati criteri. Nel testo figura inoltre un nuovo articolo che descrive nel dettaglio il processo di revoca del riconoscimento di un servizio di cloud computing.

b) **Paesi terzi associati** – La presidenza irlandese ha introdotto modifiche al testo per fornire maggiore chiarezza sul processo di individuazione dei paesi terzi associati. In particolare il testo ora chiarisce le conseguenze della revoca o sospensione, da parte della Commissione, dell'atto di esecuzione con cui un paese terzo è individuato come associato e indica che tre o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di riesaminare lo status associato di un paese terzo.

c) **Procedure di valutazione della conformità e revisioni di terzi indipendenti** – Queste parti della proposta sono state considerevolmente rielaborate per alleggerire l'onere per i fornitori che chiedono il riconoscimento dei loro servizi di cloud computing a specifici livelli di affidabilità dell'Unione e per chiarire le relative procedure. In particolare è stato incluso l'obbligo per la Commissione di pubblicare un modello uniforme standard per la dichiarazione UE di conformità ed è stato chiarito che solo errori sostanziali dei fornitori dovrebbero comportare la revoca del giudizio positivo di un'organizzazione di revisione. L'obbligo per i fornitori di sottoporre a riesame il giudizio di revisione diventerebbe biennale invece che annuale. La presidenza irlandese ha inoltre indicato nel testo di compromesso i massimali per le sanzioni amministrative pecuniarie che possono essere imposte in caso di violazione delle disposizioni relative al quadro per la sovranità nel settore del cloud computing.

d) **Assistenza reciproca e cooperazione** – La presidenza irlandese ha incluso due nuovi articoli contenenti obblighi relativi alla garanzia del segreto professionale e all'uso di sistemi per la condivisione di informazioni affidabili e sicuri per tutte le comunicazioni di cui alle disposizioni relative al quadro per la sovranità nel settore del cloud computing.

e) **Valutazioni dei rischi** – La sicurezza nazionale e la difesa sono state soppresse per chiarire che questi due settori non sono contemplati dalle disposizioni sulle valutazioni dei rischi. Inoltre, il testo di compromesso ha eliminato la possibilità, per la Commissione, di adottare atti di esecuzione qualora ritenga che i livelli di affidabilità dell'Unione individuati dagli Stati membri per le attività del settore pubblico non siano appropriati. In sostituzione potrà adottare raccomandazioni della Commissione, alle quali gli Stati membri sono tenuti a rispondere entro tre mesi. Infine, il periodo per la migrazione obbligatoria verso un altro servizio di cloud computing è stato esteso da 12 a 18 mesi e gli Stati membri avranno la possibilità di prorogare in via eccezionale tale periodo.

f) **Appalti pubblici ed estensione dell'ambito di applicazione ai soggetti privati** – Il testo di compromesso è stato modificato per estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici agli enti aggiudicatori contemplati dalla direttiva 2014/25/UE (imprese private che aggiudicano in base alle norme in materia di appalti pubblici), in quanto tali settori sono considerati critici per l'ordine pubblico (ad esempio la fornitura di energia elettrica e l'erogazione di acqua). Allo stesso tempo è stato soppresso il potere conferito alla Commissione di estendere al settore privato, mediante un atto delegato, l'obbligo di effettuare valutazioni dei rischi. Inoltre, il testo di compromesso chiarisce che il criterio dell'ordine pubblico si applica anche al livello di affidabilità 1 dell'Unione.

g) **Valore aggiunto dell'UE e monitoraggio degli appalti per l'innovazione nei settori del cloud e dell'IA** – Le disposizioni su questi due elementi sono state modificate per garantire la coerenza con l'attuale quadro dell'UE in materia di appalti pubblici. Inoltre, al fine di ridurre gli oneri, la presidenza irlandese ha proposto di diminuire la frequenza, che passa così da annuale a triennale, con cui gli Stati membri devono presentare relazioni alla Commissione relativamente al loro utilizzo di appalti per l'innovazione nei settori dei servizi di cloud computing e dei sistemi di IA, come anche di eliminare la percentuale esatta indicata come obiettivo che gli Stati membri devono perseguire per quanto riguarda gli appalti innovativi per i servizi di cloud computing e i sistemi di IA.

h) **Federazione europea del cloud del settore pubblico** – La presidenza irlandese ha chiarito che la federazione europea del cloud del settore pubblico (EuroCloud) mira a riunire le iniziative esistenti e che la partecipazione è volontaria. È stato inoltre specificato quali misure dovrebbero essere messe in atto dai soggetti che condividono servizi per garantire una fornitura di servizi efficace, sicura e resiliente e sono stati aggiunti elementi supplementari sulla necessità di informare la Commissione in merito a cambiamenti sostanziali e sulla possibilità, per la Commissione, di revocare l'autorizzazione a condividere servizi.

10. Durante i lavori in corso sulla seconda parte della prima proposta di compromesso sul **pilastro 1 (Attività di ricerca, sviluppo e implementazione per l'ecosistema del cloud e dell'IA)**, sul **pilastro 2 (Capacità dei centri dati)** e sulle disposizioni generali e finali, la presidenza irlandese ha affrontato le seguenti elencate di seguito.

a) **Iniziative per la leadership nei settori del cloud e dell'IA** – La presidenza irlandese ha chiarito le disposizioni relative al finanziamento delle iniziative in materia di cloud e IA e ha esplicitato nel testo che l'ambito di applicazione di tali iniziative non sarebbe modificato con la delega di poteri alla Commissione.

b) **Strategie nazionali in materia di cloud e IA** – Il testo di compromesso chiarisce che, al fine di rispettare l'obbligo di stabilire strategie nazionali in materia di cloud e IA, gli Stati membri hanno la possibilità di riutilizzare le strategie nazionali esistenti, a condizione che tali strategie soddisfino i requisiti specificati nel regolamento sullo sviluppo del cloud e dell'IA. Tali requisiti sono stati lievemente modificati per offrire maggiore flessibilità agli Stati membri e garantire la coerenza con la strategia per l'open source.

c) **Progetti prioritari di IA di frontiera** – La presidenza irlandese ha chiarito che l'obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché sufficienti risorse di calcolo per l'IA provenienti dalle loro capacità di calcolo siano destinate a sostenere lo sviluppo di progetti prioritari di IA di frontiera si applica solo agli Stati membri che partecipano a tali progetti.

d) **Zone di accelerazione per i centri dati** – Con le modifiche proposte dalla presidenza irlandese, il termine entro il quale gli Stati membri devono designare una zona di accelerazione per i centri dati è stato prorogato da 6 a 12 mesi ed è stato chiarito cosa ci si aspetterebbe dagli Stati membri privi di una zona di accelerazione per i centri dati dopo il periodo di 12 mesi. Inoltre, l'elenco degli elementi di cui gli Stati membri devono tenere conto nella designazione delle zone di accelerazione è stato leggermente ampliato.

e) **Procedure di rilascio delle autorizzazioni** – La formulazione delle disposizioni in materia di rilascio delle autorizzazioni è stata allineata maggiormente a quella utilizzata nella proposta di regolamento sull'accelerazione industriale.

f) **Progetti strategici di centri dati** – Le procedure per la designazione dei progetti strategici di centri dati da parte della Commissione e per la revoca di tale designazione sono state riviste per garantire un coinvolgimento più attivo degli Stati membri interessati.

g) **Data di applicazione** – Al fine di concedere agli Stati membri più tempo per prepararsi alla fase di attuazione, la presidenza irlandese ha prorogato la data di applicazione del regolamento sullo sviluppo del cloud e dell'IA portandola da 12 a 18 mesi dalla data di entrata in vigore.

IV. QUESTIONI IN SOSPESO

11. A seguito dell'analisi della prima parte del testo di compromesso sul **pilastro 3 (Autonomia)** durante la riunione del gruppo TELECOM del 10 novembre 2026, la presidenza ritiene che diverse questioni richiederanno ulteriori lavori. In particolare, sarà necessario: i) ridurre la complessità dell'architettura del riconoscimento ed eliminare potenziali sovrapposizioni e strozzature, ad esempio nei casi di cooperazione transfrontaliera tra autorità competenti; ii) rafforzare la logica alla base dell'acquisto di servizi di cloud computing che forniscono un certo livello di affidabilità per la protezione dell'ordine pubblico dell'Unione e dei suoi Stati membri; iii) chiarire le esenzioni relative alla sicurezza nazionale e alla difesa, ad esempio sulla base della formulazione dell'articolo 2 del regolamento sull'IA; iv) specificare ulteriormente le disposizioni in materia di sanzioni per garantire che non siano sproporzionate per le PMI; v) riflettere sul grado di coinvolgimento degli Stati membri e della Commissione nel processo di riconoscimento dei servizi cloud a specifici livelli di affidabilità dell'Unione; vi) rivalutare la logica alla base della delega di poteri alla Commissione in alcuni casi, ad esempio all'articolo 17 per quanto riguarda il potere della Commissione di stabilire se l'autorità di valutazione competente può adottare la decisione di riconoscimento; vii) allineare ulteriormente le disposizioni del regolamento sullo sviluppo del cloud e dell'IA a quelle del futuro regolamento sulla cibersicurezza 2 e del futuro regolamento sugli appalti pubblici; viii) riflettere sulle varie scadenze fissate nel regolamento, ad esempio il calendario per la migrazione verso un altro servizio cloud che potrebbe rivelarsi necessaria a seguito di una valutazione dei rischi; ix) chiarire meglio cosa si intende per "innovazione nei settori dei servizi di cloud computing e dei sistemi di IA" nel contesto degli appalti pubblici riguardanti tali servizi; x) valutare la possibilità di aggiungere l'obbligo, per la Commissione, di formulare orientamenti sull'utilizzo dei criteri connessi al valore aggiunto dell'Unione negli appalti pubblici.

12. La seconda parte del testo di compromesso sul **pilastro 1 (Attività di ricerca, sviluppo e implementazione per l'ecosistema del cloud e dell'IA)** e sul **pilastro 2 (Capacità dei centri dati)** è stata discussa in sede di gruppo TELECOM il 24 novembre 2026. Sulla base di tale discussione, la presidenza ha individuato altre questioni che richiederanno ulteriori lavori. In particolare, sarà necessario: i) prendere in considerazione l'eventuale inclusione di un'esenzione relativa alla sicurezza nazionale e alla difesa nell'articolo 1 (Oggetto); ii) chiarire ulteriormente in che modo i centri per l'IA proposti funzioneranno nella pratica e quale sarà il loro rapporto con i poli europei dell'innovazione digitale esistenti; iii) riflettere su come ricorrere alle potenziali fonti di finanziamento dell'UE per l'attuazione delle iniziative per la leadership nei settori del cloud e dell'IA; iv) riesaminare l'attuale proposta di conferire alla Commissione il potere di modificare, mediante atti delegati, l'allegato I sulle grandi sfide; v) garantire una maggiore attenzione alla resilienza e alla cibersicurezza nella descrizione delle grandi sfide di cui all'allegato I e in tutto il testo; vi) riflettere ulteriormente sull'obbligo di stabilire strategie nazionali in materia di cloud e IA che la proposta prevede per gli Stati membri; vii) chiarire quale fattore dovrebbe far scattare l'obbligo di istituire una zona di accelerazione per i centri dati e valutare se la designazione di tali zone possa essere resa facoltativa per gli Stati membri; viii) fornire ulteriori chiarimenti su come le autorizzazioni a livello di zona proposte funzionerebbero nella pratica per le zone di accelerazione per i centri dati designate; e ix) riesaminare le date proposte nell'ambito dell'approccio graduale per l'entrata in applicazione delle diverse parti del regolamento.

V. CONCLUSIONE

13. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio a prendere atto dei progressi compiuti riguardo all'esame della proposta.